



**COMUNE DI CONSELICE**

***REGOLAMENTO***  
***per il funzionamento della***  
***Commissione consiliare permanente***  
***per lo statuto***

---

Approvato dal Consiglio Comunale con atto

n. del 29 novembre 1999

**Art. 1**  
**Istituzione della commissione**

Ai sensi dell'art. 31 della L. 8.6.90 n. 142 e dell'art. 14 dello Statuto comunale è istituita la commissione consiliare permanente per lo "Statuto".

**Art. 2**  
**Composizione**

La commissione, in ossequio alle disposizioni sopra richiamate è composta dal Sindaco, o suo delegato, che la presiede e da sei consiglieri, di cui tre rappresentanti della maggioranza e tre della minoranza. Alle riunioni della commissione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario comunale.

**Art. 3**  
**Nomina dei componenti**

Alla nomina dei componenti la commissione provvede il consiglio con proprio atto.

**Art. 4**  
**Durata in carica**

La Commissione dura in carica fino alla decadenza del Consiglio Comunale che l'ha eletta.

In caso di cessazione anticipata di un membro dalla carica, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione rispettando il rapporto numerico fra rappresentanti di maggioranza e minoranza.

**Art. 5**  
**Partecipazione alle sedute di tecnici esterni**

Il Presidente della Commissione, su conforme parere degli altri membri ed a solo titolo consultivo, può invitare alle sedute gli assessori comunali, tecnici ed esperti di qualsiasi provenienza, amministratori e rappresentanti di Enti pubblici, rappresentanti delle categorie economiche e delle forze sindacali e sociali. Può inoltre essere richiesto, previa comunicazione alla giunta, l'intervento di dipendenti comunali responsabili di aree e servizi. Nel caso in cui dalla predetta consultazione derivi un onere finanziario, sarà necessario acquisire la preventiva disponibilità della spesa dal servizio competente.

**Art. 6**  
**Funzioni della commissione**

La commissione ha funzioni preparatorie e referenti in ordine ai provvedimenti da adottarsi dal Consiglio in materia di statuto.

I pareri espressi dalla commissione non sono vincolanti per il Consiglio.

**Art. 7**  
**Convocazione della Commissione**

La Commissione è convocata dal Sindaco o suo delegato che la presiede il quale fissa l'ordine del giorno della seduta e ne dirige i lavori.

La Commissione può essere convocata anche su richiesta di almeno due dei suoi componenti.

**Art. 8**  
**Funzionamento della Commissione**

Per la validità delle sedute devono essere presenti almeno cinque componenti della commissione.

La commissione conclude i lavori formulando relazioni, pareri e/o proposte.

Decide a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario comunale.

**Art. 9**  
**Pubblicità delle sedute**

Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo il caso in cui, per particolari ragioni di opportunità, la commissione non decide con atto motivato di discutere in segreto.

L'avviso di convocazione della commissione viene pubblicato all'albo pretorio del Comune almeno 3 giorni prima della seduta.

I componenti della Commissione sono avvisati almeno 3 giorni prima della seduta, attraverso spedizione dell'avviso contenente l'ordine del giorno.